

**DISCIPLINARE DI GARA
PER CONCESSIONE QUINQUENNALE
DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

Rev. 01

Art. 1 - PREMESSE

Cremona Solidale intende affidare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici da installare presso Cremona Solidale. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con l'ausilio di sistemi informatici e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici.

Cremona Solidale utilizza il sistema di intermediazione telematica Net4market al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato n. 7 "Disciplinare telematico" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma si prega di contattare il Contact Center di Net4market-CSAMed

Il luogo della concessione del servizio è Cremona (codice NUTS ITC4A).

CIG: 8307021297

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Responsabile del Settore Affari Generali, Dr. Paolo Moro.

Profilo aziendale

Cremona Solidale è l'Azienda Speciale del Comune di Cremona che eroga servizi e prestazioni alle persone che – nel corso della loro vita – manifestano bisogni di natura assistenziale o socio-sanitaria.

I posti letto in RSA accreditati sono 365, così distribuiti:

- RSA Somenzi: 121 posti letto, di cui 40 posti destinati ad anziani con patologia di Alzheimer;
- RSA Mainardi: 84 posti letto;
- RSA B (ospitata in un'ala della Palazzina Mainardi): 40 posti letto;
- RSA Azzolini: 120 posti letto.

Sono inoltre disponibili 78 posti letto in "Cure Intermedie"

A tutto ciò si deve aggiungere:

- la Comunità alloggio "2 MIGLIA" con 24 p.l., collocata in Via Brescia;
- i Centri Diurni, che hanno una capacità ricettiva pari a 120 posti e offrono una risposta articolata a differenti esigenze:
 - 40 posti al CDI Soldi, dedicati ad anziani con rilevanti problematiche di solitudine e disabilità motorie importanti;
 - 20 posti al CDI Alzheimer, destinati a persone che hanno uno stadio più avanzato della malattia.
 - 40 posti al CDI Barbieri, dedicati ad anziani con problematiche di solitudine e disabilità motorie medio-lievi;
 - 20 posti al CDI Ozanam, per persone con iniziali sintomi di Alzheimer, ma discrete capacità cognitive (*in tale sede non sono collocati distributori automatici*)

I primi 2 sono collocati in Via Brescia n. 207, mentre il CDI Barbieri è collocato in Via XI Febbraio n. 60

La struttura di Via Brescia è aperta al pubblico con i seguenti orari:

- RSA: tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00
- Clinica Riabilitativa: dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00; domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00

Non si è però in grado di quantificare e fornire gli accessi dei visitatori esterni.

I distributori elencati nell'allegato al Capitolato ed ubicati in Via Brescia sono tutti ad accesso pubblico tranne:

- quello della Lavanderia, solo per gli operatori;
- quello degli Uffici, che è ad accesso pubblico solo negli orari di apertura degli stessi;
- quelli dei C.D.I. che sono ad uso esclusivo degli ospiti e del personale.

All'interno della struttura di Via Brescia è presente un bar aziendale, aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.00 (orari indicativi).

Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare di gara;
- Allegato A – Dislocazione distributori;
- Allegato B – Elenco prezzi max consigliati da praticare;
- Allegato n. 1 – Domanda di partecipazione;
- Allegato n. 2 – Dichiarazione ulteriori;
- Allegato n. 3 – Patto di integrità;
- Allegato n. 4 – Parametri e criteri di valutazione offerta tecnica;
- Allegato n. 5 – Modello offerta tecnica;
- Allegato n. 6 – Modello offerta economica;
- Allegato n. 7: Disciplinare telematico e Timing di gara;
- Allegato n. 8: Piano Economico Finanziario;
- Allegato n. 9: DGUE.

La documentazione di gara è pubblicata e disponibile:

- sul sito internet: <http://www.cremonasolidale> nella sezione GARE ATTIVE
- sulla piattaforma Net4market consultando la sezione "Elenco bandi e avvisi in corso".

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la funzione "Chiarimenti" presente sulla piattaforma entro 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, co. 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico, sul sito internet della Stazione Appaltante e sulla piattaforma.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma, nonché sul sito della Stazione Appaltante.

Si precisa che verranno considerati, esclusivamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente sulla piattaforma. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, Cremona Solidale non sarà tenuta alla risposta.

Le risposte ai quesiti correttamente inoltrati saranno fornite in forma scritta attraverso il medesimo canale e pubblicate in forma anonima sul sito della Stazione Appaltante. Non sono ammessi chiarimenti telefonici o a mezzo mail.

2.3 Comunicazioni

Salvo quanto disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della piattaforma oppure all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Alla chiusura della procedura di gara, le eventuali comunicazioni delle imprese partecipanti dovranno pervenire a Cremona Solidale a mezzo PEC, all'indirizzo protocollo@pec.cremonasolidale.it

Ai sensi dell'art. 76, co. 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del Codice.

Successivamente all'espletamento della procedura, eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante a mezzo PEC; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Durante la procedura di gara e successivamente all'espletamento della medesima (ai recapiti indicati nella documentazione amministrativa presentata):

* in caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;

* in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate;

* in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari;

* in caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2.4 Sopralluogo

Fermo restando la non obbligatorietà del sopralluogo, le imprese interessate dovranno designare un Rappresentante Legale o soggetto munito di delega conferita dal suddetto Rappresentante Legale, che eseguirà la visita di sopralluogo per prendere visione dei locali interessati al servizio.

Le aziende interessate alla presa visione dei luoghi dovranno prendere accordi telefonici con l'Ufficio Tecnico della Committente al seguente recapito 0372 533587, entro e non oltre il decimo giorno antecedente il termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Art. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della necessità di gestione unitaria e razionale di un unico contratto.

Il valore stimato annuo della concessione pari a € 77.000,00.=, è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo annuo degli oneri per la sicurezza da interferenze a carico del concessionario è pari a € 1.750,00.=, I.V.A. e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

L'appalto è finanziato con mezzi proprio di bilancio.

3.1 - Canone di concessione

Canone annuale a base d'asta di € 55.000,00.=, oltre IVA, se dovuta.

3.2 - Modalità di corresponsione del canone di concessione

Le modalità di corresponsione del canone e delle spese forfettarie sono indicate all'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto.

La concessione non comporta spesa per Cremona Solidale.

Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

Come indicato all'art. 2 del CSA.

4.2 Opzioni e rinnovi

Il Contratto potrà essere modificato, senza dover procedere ad indire una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Quanto, invece, alla revisione prezzi, questa è prevista dall'art. 7 del CSA.

Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell'allegato n. 7 al presente Disciplinare "Disciplinare telematico" e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a

mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 co. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 6 - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165 e s.m.i.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in Legge 122/2010 e s.m.i.) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Art. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati che attestino l'idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti. Tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente dal concorrente.

Tali attestazioni dovranno fare chiaro riferimento all'oggetto della gara, nonché all'importo stimato dell'appalto ed essere allegate all'interno della documentazione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il Concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio 2017/2018/2019, servizi analoghi a quelli previsti dal presente affidamento, aventi ad oggetto almeno due contratti di affidamento con un totale di distributori automatici (di somministrazione di bevande e alimenti) pari o superiore a 20.

La comprova del requisito, è fornita come segue:

* copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente o committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del numero di distributori e del periodo di esecuzione;

oppure, in alternativa

* copia dei contratti che attestino un numero di distributori fino al numero minimo richiesto.

I documenti a comprova, descritti nel presente paragrafo, dovranno essere allegati a sistema nella Documentazione amministrativa, predisponendo separati file per singola annualità in formato .pdf, firmati digitalmente.

In un unico file .pdf riferito ad un singolo anno, cioè, dovranno essere allegati tutti i documenti a comprova relativi all'esecuzione dei servizi indicati per l'annualità considerata ed il file, così predisposto, dovrà essere firmato digitalmente.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al art. 7.1 lett. a), deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alle dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati relativo al art. 7.2, deve essere soddisfatto da tutte le imprese facenti parte dei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

Il requisito di cui al precedente art. 7.3.1, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al art. 7.1 lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, co. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, co. 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, co. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

La documentazione richiesta ai fini dell'istituto dell'avvalimento di cui al presente paragrafo, va inserita a sistema e sottoscritta digitalmente.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al art. 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 9 - SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare, nella specifica sezione del DGUE, le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, nei limiti del 40% in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. In mancanza di tale dichiarazione il successivo subappalto è vietato. Non dovrà essere data indicazione dei nominativi dei subappaltatori.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Si precisa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del codice, che la quota percentuale subappaltabile non può superare il limite del 40% dell'importo complessivo del contratto.

Art. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 5.500,00.= salvo quanto previsto all'art. 93 comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) fideiussione bancaria;

b) polizza fideiussoria assicurativa

rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

d. il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, emesso in formato digitale sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante che dal concorrente;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), firmato digitalmente, secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al

RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00.=¹ secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 19 dicembre 2018 e allegano la ricevuta ai documenti di gara, firmata digitalmente.

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 65 del DL 34/2020 la stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento di tale contributo.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005.

Art. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa dovranno essere redatte e trasmesse attraverso la piattaforma Net4market entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte specificato nel bando di gara, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a Cremona Solidale, secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi e seguendo le indicazioni dell'allegato "Disciplinare telematico" al presente Disciplinare, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

¹ Ai sensi dell'art. 167, comma 1, del Codice, l'importo del contributo è calcolato sul valore della concessione costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione (vedasi l'art. 3 del presente Disciplinare)

La piattaforma, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante nonché sulla piattaforma telematica di e-Procurement Net4market.

Tali dichiarazioni, nonché tutti gli allegati che il concorrente dovrà produrre ai sensi del presente Disciplinare, dovranno essere allegati a sistema e sottoscritti digitalmente, ove non diversamente precisato.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità. (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti) da caricarsi all'interno della documentazione amministrativa.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La documentazione richiesta, sottoscritta digitalmente deve essere inoltrata mediante la funzione presente sulla piattaforma.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 14 - CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla Documentazione amministrativa, l'operatore economico dovrà caricare in piattaforma la documentazione amministrativa sopra richiesta.

In merito alle modalità di predisposizione della documentazione amministrativa si rimanda a quanto indicato all'interno del Disciplinare telematico di cui all'allegato n. 7.

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione firmata digitalmente preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è firmata digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura, sottoscritta digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto (già precompilato dalla stazione appaltante).

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, in particolare inserendo tutti i dati concernenti soggetti di cui all'art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2018 e s.m.i. ed indicati nella domanda di partecipazione.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega a sistema:

1) DGUE, firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento scansato e sottoscritto digitalmente, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria firmato digitalmente dalla stessa;

6) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero, sottoscritta digitalmente.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

L'operatore economico dichiara se intende subappaltare parte del contratto a terzi.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, commi 2 e 5, lett. f), f)-bis e f)-ter g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, compilando solo la sezione α, allegando i documenti a comprova, sottoscritti digitalmente, di cui agli artt. 7.2 e 7.3.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE, sottoscritto digitalmente, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, preferibilmente mediante compilazione del modello "Allegato n. 1", le seguenti dichiarazioni, sottoscrivendole digitalmente anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, co. 17, della Legge 190/2012 e s.m.i.);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti da Codice Etico, Codice di Comportamento e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Stazione Appaltante ed in vigore presso Cremona Solidale, reperibili sul sito internet www.cremonasolidale.it, sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 ed allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero, firmata digitalmente;
8. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita I.V.A.; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

10. dichiara di accettare che per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma Net4market – impiegata per lo svolgimento della procedura – venga utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma;

11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

In caso di diniego di accesso agli atti, il concorrente dovrà allegare unitamente alla domanda di partecipazione, idonea dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e firmata digitalmente, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

12. attesta di essere informato che per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione ed esecuzione del contratto, è richiesto ai Concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679);

13. di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;

14. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15. che è a conoscenza che la ditta risultata aggiudicataria del servizio deve rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, la spesa sostenuta per la pubblicazione del bando sulla GURI, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, firmato digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria firmato digitalmente dalla stessa.

Ai fini della comprova dei requisiti, si invita il concorrente singolo o associato, nonché nelle ipotesi di avvalimento, in fase di acquisizione del PASSOE, ad indicare tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, co. 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, co. 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati che attestino l'idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti, firmate digitalmente dal concorrente;

4) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, firmato digitalmente;

5) documentazione a comprova, firmata digitalmente dal concorrente, del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 7.3 del presente Disciplinare;

6) eventuale documentazione richiesta dall'art. 8 del presente Disciplinare;

7) Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ovvero copia della domanda di rilascio del documento unico nei casi lo stesso non sia stato rilasciato nei termini di scadenza stabiliti per la presentazione delle offerte. L'eventuale aggiudicazione sarà comunque subordinata alla sua presentazione.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni ed i documenti di cui al presente paragrafo sono sottoscritti digitalmente secondo le modalità di cui all'art. 14.1 e caricate sulla piattaforma nell'apposito campo osservando le indicazioni di cui all'allegato al presente Disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sottoscritta digitalmente dai soggetti aventi poteri di firma, necessari e sufficienti, di ciascuna impresa/e mandante/i e mandataria;

- dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila, debitamente sottoscritto con firma digitale;

- dichiarazione debitamente sottoscritta con firma digitale in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione, debitamente sottoscritta con firma digitale, attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, debitamente sottoscritta con firma digitale

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato

quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni ed i documenti di cui al presente paragrafo sono sottoscritti digitalmente e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, allegate secondo le modalità descritte nell'allegato al presente Disciplinare "Disciplinare Telematico".

14.4. Ulteriori dichiarazioni

Da redigere preferibilmente, mediante compilazione del Modello "Allegato n. 2" al presente Disciplinare sottoscritta digitalmente dal/i Legale/i Rappresentante/i, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestanti:

- a.1: di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di legge per l'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto;

- a.2: che i prodotti offerti sono conformi alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale d'appalto e relativi allegati ed alle specifiche normative vigenti in materia;

- a.3: ottemperare all'art. 18 del al Regolamento CE 178/2002 - Rintracciabilità degli alimenti e all'applicazione del Piano di Autocontrollo, ai sensi del Regolamento CE 852/2004, in materia di sicurezza alimentare;

- a.4: che gli alimenti e le bevande erogate non contengono grassi idrogenati e/o organismi geneticamente modificati o loro derivati, nel rispetto delle Leggi in materia O.G.M. (Regolamento CE n. 1829/2003 e n. 1830/2003 e s.m.i.);

- a.5: di impegnarsi a rendere le dichiarazioni previste dall'art. 1.3 del CSA.

14.5 Patto di Integrità tra Cremona Solidale ed i partecipanti alla gara

Da redigere preferibilmente mediante compilazione del modello "Allegato 3", che costituisce parte integrante della presente procedura di gara e del successivo contratto stipulato con l'aggiudicatario, dovrà essere sottoscritto digitalmente pena l'esclusione in sede di partecipazione alla gara.

Nel caso di R.T.I./ConSORZI, il documento di cui sopra dovrà essere timbrato e sottoscritto digitalmente:

. nel caso di RTI già costituito (D.Lgs. 50/2016 – art. 45 – comma 2 – lett. d): solo dal Legale Rappresentante del mandatario (capogruppo)

. nel caso di RTI o consorzi ordinari costituendi (D.Lgs. 50/2016 – art. 48– comma 8): dai Legali Rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il RTI o il consorzio ordinario;

. nel caso di consorzio costituito (D.Lgs. 50/2016 – art. 45 – comma 2 – lett. e): dai Legali Rappresentanti del consorzio e delle consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione;

. nel caso di consorzi (D.Lgs. 50/2016 – art. 45 – comma 2 – lett. b): dal Legale Rappresentante del consorzio.

Art. 15 - CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla Documentazione tecnica, l'operatore economico dovrà inserire la documentazione tecnica richiesta, ovvero:

- a) modello offerta tecnica della fornitura, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- b) ulteriore documentazione, se richiesta, dall'Allegato n. 4, firmata digitalmente;
- c) schede tecniche dei prodotti offerti contenenti la denominazione degli stessi, come indicato all'art. Art.1.4 del CSA.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nell'allegato n. 4 "Parametri e criteri di valutazione" gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

In merito alle modalità di predisposizione della documentazione tecnica si rimanda a quanto indicato all'interno del Disciplinare telematico di cui all'allegato n. 7.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al art. 15.1

Art. 16 - CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà inserire, all'interno dell'allegato n. 6:

- il canone concessorio annuo, espresso in Euro, I.V.A. esclusa, utilizzando un massimo di 2 cifre decimali separate dalla virgola;
- i prezzi unitari richiesti e che saranno oggetto di valutazione economica.

Nello stesso prospetto dovranno essere inseriti valori degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e i costi della manodopera, con indicazione di massimo n. 2 (due) decimali.

Dovrà essere presentato e caricato in piattaforma anche il Piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione, redatto utilizzando, preferibilmente, lo schema Allegato F e, **a pena di esclusione**, sottoscritto digitalmente.

Tale piano non sarà soggetto a valutazione, ma funzionale a verificare la fattibilità e la congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente.

Sono inammissibili le offerte economiche inferiori all'importo posto a base d'asta.

Art. 17 - RIEPILOGO DELL'OFFERTA ED INVIO

Per la valida presentazione dell'offerta economica è indispensabile seguire pedissequamente le procedure di cui all'art. 8 del Disciplinare telematico di gara.

Art. 18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno, ora e luogo indicati nel bando di gara e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC o attraverso la piattaforma o pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante almeno 1 giorno prima della data fissata.

Con le medesime modalità saranno comunicate ai concorrenti, le successive sedute pubbliche.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la presenza a sistema dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, co. 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, co. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Art. 19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", la composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 20 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

La Commissione, esaminate le offerte tecniche presentate dai concorrenti, attribuirà i relativi punteggi.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La Commissione, acquisiti i dati necessari ed applicate le formule previste dall'Allegato n. 4, attribuirà all'offerta economica presentata da ciascun concorrente i punteggi

come disciplinati dall'Allegato n. 4 e provvederà successivamente ad inserirli all'interno della relativa sezione presente sulla piattaforma.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art. 23.

Qualora il sistema rilevi l'anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 commi 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, co. 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 21 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente alta, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente alte.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente alta. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente alte.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, mediante presentazione di documentazione debitamente sottoscritta con firma digitale, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può

chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 22.

Art. 22 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, co. 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 co. 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di produrre nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione:

- dichiarazione attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativa ai soggetti elencati al co. 3 del medesimo articolo, mediante compilazione dell'allegato che verrà trasmesso contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, all'appalto in oggetto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 – comma 7 – della Legge 136/2010 e s.m.i., mediante compilazione dell'allegato che verrà trasmesso contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione.
- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- polizza/e assicurativa/e come indicate all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.:
 - a) visura CCIAA con indicazione della compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società, come previsto all'art. 85 del predetto D.lgs. n. 159/11, oppure, in alternativa dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla CCIAA contenente i medesimi dati di cui sopra;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte di tutti i soggetti di cui al punto a), riferita ai loro familiari conviventi.

Nel caso di società di capitali e consortili, con un numero di soci pari o inferiore a quattro o con socio unico la dichiarazione di cui alla precedente lettera b) dovrà essere fornita anche da parte del socio di maggioranza (se il socio di maggioranza è una persona giuridica la dichiarazione dovrà essere resa dal

Presidente del C.d.A./Amministratore delegato, consiglieri, procuratori, procuratori speciali e dal collegio sindacale (sindaci effettivi e supplenti).

Nel caso di Società consortili o di Consorzi, oltre alla documentazione suddetta, dovranno essere allegate:

- . dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;

- . la medesima documentazione previste alle lett. a) e b) di cui sopra, da parte di tutte le società facenti parti del consorzio.

Ai sensi dell'art. 95, co. 10, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, co. 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 e s.m.i. dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla GURI, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari indicativamente ad € 3.000,00.=, IVA esclusa

La Stazione Appaltante comunicherà attraverso la piattaforma, pubblicandolo nella sezione "Chiarimenti", l'importo effettivo delle suddette spese.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c - bis del Codice.

Art. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cremona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 24 - ACCESSO AGLI ATTI

Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", ai sensi della L.241/90 s.m.i. e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. 184/2006, oltre che nei termini indicati all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Cremona Solidale consentirà l'estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa conoscibile all'esterno.

La richiesta formale di accesso può essere inviata a Cremona Solidale con le seguenti modalità:

- a) tramite mail, all'indirizzo di Posta Certificata protocollo@pec.cremonasolidale.it qualora l'interessato sia dotato di una casella di posta elettronica certificata;
- b) con raccomandata a/r all'indirizzo Via Brescia n. 207 – 26100 CREMONA;
- d) a mano, presso la sede di Cremona Solidale.

L'istanza, se non va firmata digitalmente, deve essere inoltre corredata di una fotocopia del documento di identità dell'interessato in corso di validità.

A seguito di valutazione degli interessi manifestati nella richiesta, potrà essere autorizzato l'accesso, salvo il disposto dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Regolamento di accesso agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. pubblicato sul sito della Committente.

Art. 25 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in vigore presso Cremona Solidale scaricabili dal sito internet www.cremonasolidale.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Il Piano Prevenzione Anticorruzione (2020-2022) adottato dalla Cremona Solidale è scaricabile dal sito internet www.cremonasolidale.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.